

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI

La seduta comincia alle 15,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (Approvato dalla 6^a Commissione permanente del Senato) (3094) e delle abbinate proposte di legge: Duca: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (806); Innocenti: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (820); Burani Procaccini: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (1605); Fiori: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (1960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra », già approvato dalla 6^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 luglio 2002 (*vedi allegato 1*), e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Duca: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra »; Innocenti: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra »; Burani Procaccini: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra » e Fiori: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra ».

Ricordo che nella seduta del 25 giugno 2003 si è svolta la discussione sulle linee generali.

Avverto che sono stati presentati gli identici articoli aggiuntivi Campa ed altri 1.01 e Guerzoni ed altri 1.02 (*vedi allegato 2*).

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale, nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro.

Ricordo peraltro che le votazioni in linea di principio sono mere deliberazioni di natura orientativa sostanzialmente volte ad appurare l'esistenza o meno di una volontà della Commissione di richiedere quei pareri, alla cui positiva espressione è condizionata l'approvazione degli emendamenti stessi.

Se l'emendamento votato in linea di principio risulta respinto, la deliberazione ha il valore sostanziale di reiezione definitiva della proposta emendativa e l'emendamento non deve essere trasmesso al parere della competente Commissione. Se l'emendamento risulta approvato, la deliberazione della Commissione ha solo valore procedurale, poiché l'approvazione in linea di principio rappresenta la condizione per la trasmissione della richiesta di parere. Una volta acquisito il parere da parte della Commissione filtro, o della Commissione investita di parere rinforzato, la Commissione in sede legislativa deve procedere infatti ad una seconda votazione avente carattere definitivo.

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi presentati.

ANGELO SANTORI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sui due identici articoli aggiuntivi presentati, in quanto, pur comprendendo le esigenze delle vedove degli invalidi di guerra, ritengo che riaprire un discorso su tale questione impedirebbe di portare a termine l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

VALENTINA APREA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sono certo vi sia unanimità nel considerare l'istanza avanzata dalla categoria interessata — le vedove dei grandi invalidi di guerra — meritevole di attenzione e credo sia opportuno lavorare su ogni possibile margine di recuperabilità del suo contenuto, in tempi quanto più ravvicinati possibili. Tuttavia, non essendovi margini di accoglimento di tale istanza all'interno del provvedimento in esame, riterrei opportuno rivolgere un invito agli onorevoli presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi presentati, in quanto non corrisponde alla reale intenzione dei membri della Commissione esprimere su di essi un voto contrario.

ANGELO SANTORI, *Relatore*. Concordo con la sua proposta, signor presidente, anche alla luce delle difficoltà che abbiamo incontrato nella definizione di questo provvedimento.

CESARE CAMPA. L'intento dell'articolo aggiuntivo da me presentato era — ed è tuttora — quello di rivedere la percentuale della reversibilità. Comprendo tuttavia le motivazioni del relatore in base alle quali discutere ora di un aumento del 5 per cento comporterebbe un rallentamento dell'iter del provvedimento. Accolgo quindi l'invito al ritiro, esprimendo il rammarico che, in questa materia, si versi sempre in grossa difficoltà. Mi riservo di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

L'approvazione della proposta di legge rappresenta, comunque, una prima risposta positiva dopo molto tempo.

ROBERTO GUERZONI. Come già affermato dall'onorevole Campa, la questione che abbiamo voluto sottolineare, in modo unitario e convergente, è piuttosto annosa ed ha già coinvolto i lavori della nostra Commissione, in relazione al provvedimento che ha istituito l'indennità sostitutiva per gli accompagnatori dei grandi invalidi, nel momento in cui viene a cessare il servizio militare obbligatorio. Già allora dicemmo che bisognava lavorare per dare risposta alle esigenze delle vedove dei grandi invalidi.

A sei mesi di distanza, la presentazione della nostra proposta emendativa ha il senso di spingere per un'accelerazione dei rimedi che possano venire incontro a questa richiesta, anche se ci rendiamo conto che potrebbero determinarsi problemi di copertura finanziaria. Ciò confliggerebbe con l'esigenza di licenziare rapidamente il provvedimento in esame, in quanto l'ulteriore passaggio alla Commissione bilancio comporterebbe uno slittamento dell'iter di altre settimane.

Ritengo perciò di accogliere l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo, trasfondendone il contenuto in un ordine del giorno che impegni il Governo a predisporre, a partire dalla stessa legge finanziaria, provvedimenti che risolvano la questione delle vedove degli invalidi di guerra, in modo da dare un segnale alle aspettative della categoria.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli articoli aggiuntivi Campa ed altri 1.01 e Guerzoni ed altri 1.02 sono pertanto ritirati.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 21 luglio 2003.*

ALLEGATO 1

**Trattamenti pensionistici di guerra (C. 3094 approvato dal Senato,
C. 806 Duca, C. 820 Innocenti, C. 1605 Burani Procaccini,
C. 1960 Fiori).**

TESTO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di 120 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2° alla 6°, secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.

3. Per l'anno 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in 11.545.600 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la spesa è valutata in 12.554.123 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

4-quater. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in 24.099.723 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 19.692.502 euro per l'anno 2003 e a 10.329.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.407.221 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 1.820.516 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; quanto a 6.638.192 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 2.401.015 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'ac-

cantonamento relativo dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quanto a 2.911.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

(Articolo 1, comma 2)

(Importi in euro)

Categorie dal 1° gennaio 2003

2 ^a categoria	1.838,66
3 ^a categoria	1.624,68
4 ^a categoria	1.426,05
5 ^a categoria	1.223,09
6 ^a categoria	1.018,78

ALLEGATO 2

**Trattamenti pensionistici di guerra (C. 3094 approvato dal Senato,
C. 806 Duca, C. 820 Innocenti, C. 1605 Burani Procaccini,
C. 1960 Fiori).**

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Assegno supplementare).

1. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 come sostituito dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è elevato dal 50 per cento al 55 per cento dal 1° gennaio 2003 e dal 55 per cento al 60 per cento dal 1° gennaio 2004 degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

* **1. 01.** Campa, Lo Presti.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Assegno supplementare).

1. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 come sostituito dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è elevato dal 50 per cento al 55 per cento dal 1° gennaio 2003 e dal 55 per cento al 60 per cento dal 1° gennaio 2004 degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

* **1. 02.** Guerzoni Cordoni, Gasperoni, Trupia, Motta.